PERSONALE

L.R. n. 25 del 29/12/2008, art. 1, co. 10

comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a Co. 10 "È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione ."

		/	
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI ? (segnare la casella che interessa)	2019	/ IS	ON

Se "NO" indicare le norme di legge che consentono le deroghe, il numero delle assunzioni e l'onere a carico dell'esercizio in corso

ONERE 2019	n
N. DIPENDENTI ASSUNTI	
NORME DI LEGGE IN DEROGA	
ANNO	2019

IL DIRETTORE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO per asseverazione

La disposizione in questione non è applicabile al Fondo Pensioni Sicilia in quanto ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell' art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 l'Ente può avvalersi solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea.



Scheda n. 2 allegata alla Circolare n. 14 del 25/07/2018

SPESE PER IL PERSONALE

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 18, co. 1 e co. 4

denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali Co. 1 "Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque disposizioni di leggi speciali."

Co. 4 "Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresi, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale."

2019		
a) Impegni di competenza per salario accessorio 2018 5 Impegni di competenza per salario accessorio 2018	SI	NO
b) Salario accessorio di ciascun dipendente dell' Ente Salario accessorio di ciascun dipendente dell' Ente Salario accessorio di ciascun dipendente dell'	IS	ON

IL DIRETTORE

per asseverazione

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

La disposizione in questione, riferita al contenimento della spesa per il personale degli enti del settore pubblico regionale finanziata da trasferimenti diretti della Regione, non è applicabile al Fondo Pensioni Sicilia.

infatti, ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell' art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 il Fondo si avvale solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea e, mentre per il trattamento accessorio provvede l'Ente mediante appositi trasferimenti della Regione, erogazione del trattamento fondamentale viene effettuata dalle Amministrazioni di appartenenza.

È evidente che il Fondo Pensioni Sicilia non ha alcuna discrezionalità nel determinare il "monte salari tabellare" sia nella sua componente fondamentale che per

indennità, per cui il salario accessorio di ciascun dipendente in servizio presso l' Ente non può che corrispondere al salario accessorio del dipendente di pari qualifica identità e corrispondenza nelle qualifiche rispetto al personale in servizio presso l'amministrazione con l'attribuzione delle medesime forme di salario accessorio e di dall'Amministrazione Regionale. In secondo luogo, lo status di "dipendente regionale" del personale di ruolo assegnato all'Ente comporta per lo stesso perfetta quella accessoria già sottoposta a monte, in fase di ripartizione del FAMP, ai vincoli legati al rispetto del patto di stabilità. Infatti, in primo luogo, il "monte salari tabellare" non è riconducibile all'Ente né può essere quantificato dallo stesso, in quanto il trattamento fondamentale non è corrisposto dall'Ente ma

Inoltre, oltre alla carenza del presupposto oggettivo di applicabilità della norma, si osserva che il limite quantitativo stabilito dal comma 4 dell'art. 18 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11, rappresentato da "quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009" dagli enti, nel caso del Fondo Pensioni Sicilia non è determinabile in quanto lo stesso ente nasce nell'anno 2010.

in servizio presso l'Amministrazione Regionale

Scheda n. 3 allegata alla Circolare n. 14 del 25/07/2018

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 19, co. 3

1. Al fine di realizzare significative economie di scala, il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un'apposita direttiva

50 " C10C/2W/90 1 C

Art. I Kiduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

In vigore dal 1 gennaio 2018

I. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono Illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stioulati in precedenza.

ON IS 6102	
SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACOUISTO DI BENI E SERVIZI SUPERIORI A 100 migliaia di euro ?	,

Delibera Giunta regionale n. 317/2012

PUNTO 1.1.2

"per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinatarie del presente atto di indirizzo si avvarranno della plattaforma del mercato elettronico (SAE) della Regione Siciliana ovvero dell'analoga piattaforma del mercato elettronico del portale CONSIP previa attuazione di supporto con la C.C.I.A.A. di Palermo sopra citata."

2 \mathbf{S} 2019 SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFERIORI A 100 migliaia di euro?

Co.1." A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo I della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e L.R. n. 13 del 11/06/2014, art. 13, co. 1

D.L. n. 66 del 24/04/2014, art. 8, co. 8

Co. 8 "... omissis... ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi...omissis.."

 \mathbf{S} E'STATA ESPERITA LA PROCEDURA DI RIDUZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE O GIÀ AGGIUDICATI PER ACQUISTO DI BENI O FORNITURA DI SERVIZI NELLA MISURA DEL 5%?

9 2

IL DIRETTORE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO per asseverazione

NOTA.

L'Ente nel 2019 intende acquisire forniture avvalendosi, nei casi previsti dalla Legge, dei mercati elettronici gestiti da CONSIP e della Centrale Unica Acquisti operante presso l'assessorato dell'economia. Non risultano in atto contratti in essere stipulatiin data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 8 comma 8 del D.Lgs 66/2014. 7

7

SPESE A COPERTURA REGIONALE PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI ED ALTRE PUBBLICAZIONI DISTRIBUITE GRATUITAMENTE

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 23, co. 2

sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, non possono effettuare spese, acopertura regionale, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta Co. 1" Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, nell'anno 2009 ridotta del 20 per cento".

Co. 2 "I soggetti di cui al comma 1 devono ridurre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra oubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni."

Co. 3 "Per i soggetti di cui al comma 1 destinatari, a qualunque titolo, di trasferimenti da parte della Regione, il mancato adequamento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, per l'importo sforato, del contributo concesso dalla Regione 🧷 Co. 4 "Gli organi di controllo interno verificano l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo e ne danno specifica comunicazione all'Amministrazione regionale che svolge funzioni di controllo e tutela e alla Ragioneria generale della Regione".

	ON	p ^a
£4.	IS	
E'STATO RISPETTATO IL VINCOLO CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DEL 50% RISPETTO AL 2009 DELLA SPESA A	COPERTURA REGIONALE, PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI E DI OGNI ALTRA PUBBLICAZIONE PREVISTA	ANCHE DA LEGGI E REGOLAMENTI, DISTRIBUITA GRATUITAMENTE O INVIATA AD ALTRE AMMINISTRAZIONI?

		IMPEGNI 2009	LIMITE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per la stampa delle relazioni e pubblicazioni -Art. 23, co.2, L.R. n. 11/2010)	a	%05xe = 4	IMPEGNI 2019
		9	Э	9
			Э	Э



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO per asseverazione

d

NOTA:

Tali tipologie di spesa non sono presenti nel bilancio dell'Ente. Inoltre, l'Ente non ha mai sostenuto spese, a copertura regionale, per la stampa di relazioni e pubblicazioni previste da leggi e regolamenti.

SPESE PER SPOSTAMENTI E MISSIONI

L.R. n. 26 del 09/05/2012, art. 11, co. 28

corrispondente al costo della tariffa in classe economica". vigilanza della amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed Enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e Co. 28 "Agli Amministratori e al personale dipendente della Regione, degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni,

AGLI AMMINISTRATORI E AL PERSONALE DIPENDENTE CHE HANNO UTILIZZANO IL MEZZO DI TRASPORTO AEREO È STATO RICONOSCIUTO IL RIMBORSO CORRISPONDENTE AL SOLO COSTO DELLA CLASSE ECONOMICA ?	
2019	
SI	
NO	

NOTA:

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione

Agli amministratori ed al personale dell'Ente che per ragioni di servizio hanno utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 20, co. 1 e co. 2

Co. 1 "A decorrere dal 1º gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento."

Co. 2"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o moggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro."

L.R. n. 9 del 16/01/2012, art. 1, co. 8

Co. 8 "A decorrere dal 1º gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2011 al nello delle economie riprodolte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali".

				· .
				,
€ 17.000,00			ONERI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' AUTOFINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE (EX CAP. 211109)	211110
€ 60.136,68	403.573,48	€ 223.639,87	COLLOCATION POR PRESCRICT DONNO MICHORAMBATION DE MERCALION (FAMP) DA CORRISPONDER AL PRESCRIALE AMICHORAMBATION POR PRESCRIATA DE LOCATION POR PORTUGO DE DISTACCO PRESCRIATA PRESC	211102
FONDO 2019	LIMITE Anno 2011	FONDO 2012 PERSONALE NON DIRIGENZIALE	FONDO 2012 DENOMINAZIONE CAPITOLO PERSONALE NON DIRIGENZIALE.	CAPITOLO
€ 230.215,91			ONERIO PER IL TRATTAMENTO DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE IN SERVIZIO PRESSO IL FONDO PENSIONI SICILIA	211101
	b=a-20%	a		
FONDO 2019	LIMITE	PERSONALE DIRIGENZIALE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CAPITOLO
		FONDO 2012		

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

risultato operate a valere del capitolo dell'Ente U1.1.1.1.01 - Oneri per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale in Nella presente scheda sono riportati i dati contabili delle corresponsioni della parte variabile della retribuzione di posizione e del trattamento accessorio di collettivo regionale di lavoro 2002/2005. sull'Amministrazione Regionale l'incombenza di applicare la decurtazione nella fase del riparto del Fondo per la dirigenza di cui all'articolo 66 del contratto effettuato a monte dall'Amministrazione Regionale del Fondo per la dirigenza. Quindi, il Fondo Pensioni Sicilia non ha alcuna discrezionalità nel determinare personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea e, mentre l'erogazione del trattamento fondamentale viene effettuata dalle Ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell' art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 il fondo si avvale solo di Amministrazioni di appartenenza, la quota trasferita all'Ente per il pagamento del trattamento accessorio spettante alla dirigenza scaturisce dal riparto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale poiché ricade

Per quanto gli stessi siano stati fedelmente riportati nella certificazione richiesta per l'espletamento formale dell'adempimento, va, comunque precisato che servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia -

dell'8/11/2013 della Rag. Gen.) non sono immediatamente raffrontabili in quanto riferiti a situazioni non omogenee nel tempo. gli importi nella medesima indicati, ai fini della verifica del vincolo finanziario imposto dall'art. 20 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (circ. n.17

Infatti, l'importo della parte variabile corrisposto nel 2012 ai dirigenti prestanti servizio presso il Fondo non ha incluso l'importo della parte variabile del Direttore pro-tempore che è stato corrisposto sino al mese di giugno 2013 dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del personale. Invece, le Viceversa, la corresponsione dell'indennità di risultato ha sempre incluso la quota prevista per il Direttore dell'Ente. somme corrisposte nel secondo semestre del 2013 e per l'esercizio 2014 hanno ricompreso la parte variabile del nuovo Direttore subentrante.

abbattimento con riferimento alle posizioni individuali. Ciò anche perché la norma ha previsto l'abbattimento del 20% dell'importo complessivo del Fondo per la dirigenza, ma non ha prescritto il medesimo effettive condizioni di applicabilità non garantiscono la possibilità che, per le strutture di massima dimensione, detta riduzione possa essere ottenuta nell'ambito di un singolo esercizio finanziario a causa del protrarsi degli effetti economici dei contratti già in essere prima dell'entrata in vigore dell'art. 20 Va tenuto presente che la disposizione con cui viene stabilita la riduzione del 20% del Fondo per la dirigenza va letta in chiave programmatica in quanto le

della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 .

2013-2015. La spesa per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale, rispetto al 2012, risulta ridotta del 31,65% per l'anno 2016 e del 39,04% sulla previsione del 2017. Ne consegue che per le strutture di massima dimensione l'attuazione del suddetto vincolo finanziario potrebbe essere realizzata anche nell'arco del triennio

AUTOVETTURE

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 22, co. 1 e co. 3

servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ospedaliere nonché agli enti sottoposti a controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Le auto di Co. 1 "È fatto divieto alle società regionali, alle società partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende regionali, alle aziende sanitarie ed predetti soggetti comunicano all'amministrazione regionale l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio".

Co. 3 "Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non può essere rinnovato".

	1	7	
POSSESSO AUTO DI RAPPRESENTANZA	2019	IS	ON
COME AUTO DI SERVIZIO VEGONO UTILIZZATE SOLTANTO AUTO IN CAR SHARING?	2019	IS	NO
LE AUTO IN CAR SHARING UTILIZZATE SONO DI CILINDRATA NON SUPERIORE AI 1300 CC. ?	2019	SI	NO

E' STATO COMUNICATO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IL PIANO DI DISMISSIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO?	Di .	IS	ON	DATA
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI RINNOVARE I CONTRATTI DI NOLEGGIO O ASSICURAZIONE?	.,	2019	IS	ON

삦

IL DIMETTORIE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO per asseverazione

NOTA:

La fattispecie non si realizza nel caso del Fondo Pensioni Sicilia che non dispone di propri veicoli. L'eventuale reperimento di un'autovettura, nel corso dell'esercizio, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in riferimento. 7

CONSULENTI

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 24, co. 2

dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la Co. 2 "Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza vigilanza."

ON			IMPEGNI 2019	ju j
	NUMERO ESTREMI AUTORIZZAZIONE		consulenze – art. 24, co. 2, L.R. n. 9/2013)	
PER L'ANNO <u>2018</u> SONO IN ESSERE CONTRATTI DI CONSULENZA ?	SE "SI" INDICARE IL NUMERO DEI CONSULENTI E GLI ESTREMI DI AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA CO	-	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per consulenze – art. 24, co. 2, L.R. n. 9/2013)	
PER L'ANNO 2018	SE "SI" INDICARE AUTORIZZAZION		CAPITOLO	

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO per asseverazione

NOTA:

Sulla base del concetto giuridico di consulenza (incarichi di studio, ricerca e consulenza caratterizzati da un elevato contenuto professionale e da una particolare competenza specialistica che si traducono in pareri, valutazioni su questioni specifiche da parte di esperti), nel bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 non è previsto alcuno stanziamento per consulenze, mentre sono presenti alcuni stanziamenti relativi a servizi esternalizzati a terzi (spedizioni postali, pulizia dei locali e facchinaggio, bilancio tecnico attuariale).

CANONI DI AFFITTO

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 27, co. 1, co. 2, co. 3 e co. 4

non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio Co. 1" Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento."

Co. 2 "Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in scadenza.

Co. 3 "

Co. 4 "I risparmi conseguiti dalle società partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono acquistit al bilancio della Regione"

L.R. n. 16 del 11/08/2017, art. 29, co.1, co. 2 e co. 3

D.L. n.120 del 15/10/2013, art. 2-bis

Co. 1 "L'Amministrazione regionale, gli enti e gli organismi di cui all'articolo I della legge regionale 30 aprile 1991, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi glienti del settore sanitario, nonché le società a

Co. 2 "Il termine previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 120/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137/2013, è da considerarsi perentorio ed è fissato al 31 dicembre 2020'

Co. 3 "L'omesso rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta responsabilità per danno erariale e la decadenza dalla carica per gli organi amministrativi che hanno posto in

Co. 1 "Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5 e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla datà di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino e lo escludano.

0 N SI 2019 I NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE RISPETTANO I PARAMETRI DI CUI AI COMMI 1 e 2 ?

NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA	SCADENZA CONTRATTO	. IMPORTO CANONE
LEGGE		

Ψ

2019

A QUANTO AMMONTANO I RISPARMI DI SPESA?

 \mathbf{S} 2019 RISPARMI DI SPESA CONSEGUITI SONO STATI VERSATI AL BILANCIO DELLA REGIONE ?

SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO per asseverazione

CAPITOLO REGIONALE

IMPORTO

DATA

0N

NOTA:

Il Fondo Pensioni Sicilia fruisce di locali assegnati per i quali l'onere dell'affitto è sostenuto dal Demanio. L'Ente, pertanto, non sostiene direttamente oneri per locazioni passive.

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO

L.R. n. 13 del 11/06/2014, art. 13, co. 3

Co. 3 "... Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione...., nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annut lordi."

L.R. n. 28 del 29/12/2016, art. 1, co. 3

Co. 3 "Le misure per il conseguimento di risparmi di spesa previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 sono confermate per il triennio 2017-2019, ferme restando le disposizioni previste dai restanti commi del medesimo articolo"

=
TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI E MINORE O UGUALE AD € 100.000?
2019
SI
NO

IL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO COMPLESSIVO DEI TITOLARI DI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO E' MINORE O UGUALE

2019

S

Ö

AD € 100.000?

presente legge. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. La mancata attuazione delle Co. 3-bis "I contratti vigenti che prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limite di cui ai commi 2 e 3 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della

disposizioni di cui al presente comma determina responsabilità per inadempimento e, nel caso di società o enti, la decadenza degli amministratori".

RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI

Delibera di Giunta regionale n. 207/2011

Ponto 16 "fissare il tetto massimo delle retribuzioni omnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria panecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, in misura pari alla retribuzione minima omnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30%...omissis...."

NO
1

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

TORE

per asseverazione

dato del trattamento accessorio, il "Trattamento economico annuo complessivo fiscale" non è riconducibile all'Ente ne può essere quantificato dallo stesso. posizione di distacco o assegnazione temporanea, il trattamento fondamentale non è corrisposto dall'Ente ma dall'Amministrazione Regionale. Disponendo l'Ente sottanto del Ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell' art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14, il Fondo può avvalersi solo di personale regionale in

Delibera Giunta Regionale n. 317/2012 Punto 1 4 1

ogni iniziativa affinché: Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica, l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici non territoriali sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale adottano

conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50% delle spese sostenute nel 2011 ... omissis ..." c) "siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con

		$b = a \times 50\%$	а	Deliberazione giunta regionale n. 317/2012)
MPEGNI 2019	IMPEG	LIMITE	IMPEGNI 2011 LIMITE	CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese comunicazione cartacee – lett.c) punto 1.4.1
NO	SI	2018	TO AL 2011?	SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI CARTACEE DEL 50% RISPETTO AL 2011 ?

d) "siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici assicurando esclusivamente un'unica utenza di servizio di telefonia mobile. Le predette disposizioni, relative alla razionalizzazione delle utenze telefoniche, sono da attuarsi anche in ordine alle utenze elettriche."

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE?	2019	SI NO
SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE ELETTRICHE ?	2019	SI NO

g) "si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30% dei costi di conservazione sostenuti nel 2011. ... omissis ..."

NO STATI RIDOTTI I COSTI DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI UN IMPORTO DI ALMENO IL 30% RISPETTO AL 2019 SI NO
NO

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO per asseverazione

OTA:

contabilmente dal Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale nei cui locali il Fondo Pensioni Sicilia operava non è stato finanziariamente autonomo per la prima parte dell'esercizio. Inoltre, nel 2011 l'Ente non disponeva di propri locali e il costo dell'energia è stato assunto conto consuntivo 2013. Circa i vincoli di cui alle lett. d) e g), invece, risultano inconferenti in quanto il dato di riferimento del 2011 non risulta significativo atteso che l'Ente Le politiche di spesa previste nel corrente esercizio prevedono per ilrispetto del vincolo finanziario di cui alla lett. c) della Delibera Giunta Regionale n. 317/2012, si rinvia al

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA

Delibera Giunta Regionale n. 207/2011

pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità ..." totale o maggioritaria della regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, non possono effettuare spese per relazione pubbliche, convegni, mostre, Punto 11 "Al fine di concorrere alla razionalizzazione della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2012, l'Amministrazione regionale nonchè istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazione, società a

	CAPITOLO	
	rappresentanza – Delibera di Giunta n. 207/2011)	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per relazione pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
	а	IMPEGNI 2009
	b = a x 20%	LIMITE
	IMPEGNI 2019	

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO per asseverazione

NOTA:

Nel bilancio del Fondo Pensioni Sicilia non sono presenti tali tipologie di spese

7

BUONI PASTO

D.L. n. 95 del 06/07/2012, art. 5, co. 7

complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale applicazione a decorrere dal 1º ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. " Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la Co.7 "A decorrere dal 1º ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni

I BUONI PASTO RISPETTANO IL LIMITE DI ϵ 7? 2019 S ZO

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO per asseverazione

NOTA:

Il valore dei buoni pasto attribuiti al personale non supera il valore nominale di 7,00 euro

۷ -

COMPENSI AGLI ORGANI

L.R. n. 3 del 17/03/2016, art. 18

del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici" disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è Co.1 "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo I della legge regionale

L.R. n. 11 del 12/05/2010 art. 17, co. 1

50.000.00 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000,00 per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo." eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di comunque denominati,sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta Co. 1 "I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali

2019	AGLI ORGANI?	SONO STATI RISPETTATI LE DÍSPOSIZIONI RELATIVE ALL'ONORIFICITA' PER LA PARTECIPAZIONE	
	2019	2010	
	100		

L DIRETTORE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO per asseverazione

L'art. 18 della L.R. n. 3/2016 dispone quanto segue:

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1

24.5.2018, prot. 85059 del 24.7.2018 (sulla gratuità degli incarichi ordinari e straordinari di gestione del Fondo pensioni), e prot. 83938 del 20.7.2018 ricostituendo Consiglio di indirizzo e vigilanza non percepiscono indennità per la funzione svolta. Si rinvia ai pareri dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. 10984 del (sulla gratuità delle funzioni del Garante) Il Commissario Straordinario o il ricostituendo Consiglio d'Amministrazione non percepiscono un compenso, e lo stesso dicasi del Garante. I componenti del